



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 109 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2010/490 CC NAS RG del 22.10.2010

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2010/490 del 22.10.2010, ore 12,20, redatto presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa redatto dall'Uff. di P.G. V.Brig. BONACCORSO Walter a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente all'Aps FAZZINA Antonio (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 28.09.2010, ore 10,45, presso il supermercato all'insegna "**Carrefour Express**", sito a Ragusa in via Carducci n.° 210;

Atteso che il supermercato sopra indicato, oggetto della ispezione relativa al verbale di contestazione è della ditta "**Burrafato Maria & C. s.a.s.**", di cui è titolare e legale rappresentante la Sig.ra BURRAFATO Maria, nata a Comiso il 09.11.1956 e residente a Ragusa in c.so Vittorio Veneto n.° 520;

Atteso che, durante l'ispezione anzidetta, è stata rilevata a carico della ditta e quindi della Sig.ra BURRAFATO Maria, quale titolare e legale rappresentante del supermercato medesimo, la violazione amministrativa prevista alla parte "A" dell'Allegato II del Reg. CE 29 aprile 2004 n.° 852 e sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 "**per avere eseguito una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, senza che siano state comunicate all'Autorità sanitaria competente per l'aggiornamento della registrazione. (Relativamente alla collocazione di una confezionatrice marca Tecla snc mod. Vacuum 33 Electronico, non indicata in planimetria allegata alla autorizzazione sanitaria, utilizzata per il confezionamento sottovuoto di prodotti caseari, già esitati alla vendita all'atto del controllo)**"

Considerato che per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €.500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (**corrispondente al doppio del minimo della sanzione prevista**) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 12.11.2010, ore 10,10, nelle mani di BURRAFATO Maria, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi in riferimento al verbale *de quo* e ad altro verbale n.° 491/2010 CC NAS, indirizzati dalla ricorrente unitamente al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e al Sindaco del Comune di Ragusa, quale Autorità competente *pro tempore* ed acquisiti con prot. n.° 105708 del 30.11.2010;

Atteso che successivamente i predetti scritti sono stati inviati, unitamente al verbale n.° 490/2010 CC NAS ed alle Controdeduzioni ex art. 18 L.689/81, dall'Avvocatura del Comune medesimo con nota prot. n.° 92037/35-D14 del 28.11.2014 al Direttore Generale dell'ASP di Ragusa, quale sopravvenuta Autorità Competente *in materia* ed acquisiti al Prot. gen. dell'ASP con n.° E-0024521 del 10.12.2014;

Visto il rapporto ex art. 17 Legge n.° 689/81 trasmesso dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute – N.A.S. di Ragusa prot. n.° 2964/7-8 “P” del 28.12.2010 al Sindaco del Comune di Ragusa ed acquisito con prot. n.° 2998 del 13.01.2011 del Comune stesso;

Ritenute non fondate le eccezioni proposte nell’interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

Il fatto accertato non viene contestato dalla parte ricorrente, ma a suo dire non costituirebbe violazione del Regolamento (CE) n.° 852/2004 in quanto lo stesso non va applicato, se non per le sole disposizioni di carattere generale, a coloro che esercitano *la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente al consumatore finale.*

Nella fattispecie la **Carrefour express** non risulta essere produttore primario che fornisce direttamente al consumatore finale o a dettaglianti locali, che a loro volta forniscono al consumatore finale, per cui a rigore di logica la ditta deve attenersi alle disposizioni di cui al regolamento (CE) detto.

La violazione commessa va giustamente riferita all’allegato II del regolamento CE n.° 852/2004 e va sanzionata ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs n.° 193/2007.

La contestazione è pertanto fondata, tuttavia il carattere della violazione induce a contenere la sanzione nella misura minima così come richiesto in via subordinata in ricorso.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell’accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell’Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l’art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l’applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell’ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra **BURRAFATO Maria** nata a Comiso il 09.11.1956 e residente a Ragusa in C.so Vittorio Veneto n.° 520, titolare e legale rappresentante del supermercato all’insegna “**Carrefour Express**” della ditta “**Burrafato Maria & C s.a.s.**”, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 500,00 (si applica una sanzione pari al minimo edittale)**

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig.ra **BURRAFATO Maria** nata a Comiso il 09.11.1956 e residente a Ragusa in C.so Vittorio Veneto n.° 520, presso il supermercato Carrefour express **in via Carducci n.° 210 in Ragusa;**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 23 DIC. 2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



